



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 46 del 14/07/2021

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Calabria - Disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani

Il Dirigente Generale
Dipartimento Tutela dell'Ambiente
previo controllo degli atti richiamati, attesta la
regolarità tecnica e la legittimità del presente atto
Ing. Gianfranco Comito
(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021 che proroga, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0022276 del 30/03/2020 recante "*Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'Emergenza COVID 19 – indicazioni*";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante "*Statuto della Regione Calabria*", e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato "*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*", che riconosce, espressamente, tra i poteri del Presidente quello di adottare "i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente";

Vista la Legge Regionale n. 14/2014 rubricata "*Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria*" e ss.mm.ii.;

Visto il Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156/2016, modificato con la Deliberazione del Consiglio n. 474 del 10 dicembre 2019;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione n. 246 del 7 settembre 2019;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria contingibili e urgenti emanate in concomitanza con l'emergenza sanitaria COVID-19 per la gestione dei rifiuti urbani: n. 14 del 21 marzo 2020; n. 28 del 10 aprile 2020; n. 45 del 20 maggio 2020; n. 54 del 4 luglio 2020; n. 56 del 21 luglio 2020; n. 62 del 13 agosto 2020; n. 70 del 2 ottobre 2020; n. 91 del 30 novembre 2020; n. 99 del 30 dicembre 2020; n. 24 del 12 aprile 2021 e n. 41 dell'11 giugno 2021;

Premesso che

- ai Comuni spetta l'esercizio della funzione fondamentale assegnata dall'art. 19 comma 1 lettera f) della legge n. 95 del d.l. 95/2012 relativa a "*l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*" e e pertanto hanno la titolarità nell'organizzazione e gestione dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani;
- la legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 stabilisce la dimensione territoriale per l'organizzazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani, ossia gli ambiti territoriali ottimali, coincidenti con il territorio delle province calabresi, e istituisce l'ente di governo di cui all'articolo 3-bis del d.l.138/2011, convertito dalla legge 148/2011 denominato "Comunità d'Ambito", costituito dall'associazione dei Comuni ricadenti in ciascun ambito ex art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- la legge regionale n. 11 del 7 maggio 2019 ha attribuito alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la funzione di ente di governo dell'ATO di Reggio Calabria;
- l'ente di governo dell'ATO svolge i compiti elencati nell'art. 4 comma 9 l.r. 14/2014 finalizzati all'organizzazione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo un principio di efficacia, efficienza ed economicità, realizzando, attraverso la predisposizione e l'attuazione dei piani d'ambito, gli obiettivi di raccolta differenziata e l'autosufficienza impiantistica a livello

di ambito, realizzando gli impianti e le discariche previste nel piano regionale di gestione dei rifiuti;

Preso atto che

- il ritardo delle Comunità d'Ambito e della Città Metropolitana di Reggio Calabria nell'attuazione degli interventi previsti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con la DCR n. 156/2016, con particolare riferimento alla mancata realizzazione delle discariche di servizio, ha determinato una grave situazione di criticità nel settore dei rifiuti urbani dovuta principalmente alla carenza di impianti di smaltimento per il conferimento degli scarti di lavorazione codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti pubblici e da quelli privati asserviti al circuito pubblico;

Considerato che

- la Regione Calabria ha adottato strumenti extra-ordinem in concomitanza della diffusione della pandemia da COVID-19 e ha attivato i poteri sostitutivi nei confronti degli enti di governo degli ATO Rifiuti individuati dalla L.r. 14/2014 (Comunità d'Ambito e Città Metropolitana di Reggio Calabria per fare fronte alla carenza di impianti di smaltimento:
 - con le O.P.G.R. nn. 246/2019, 14/2020, 45/2020, 56/2020, 62/2020, 91/2020, 24/2021 e 41/2021 ha proceduto, in sostituzione delle Comunità d'Ambito e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, all'individuazione di discariche regionali pubbliche e private per lo smaltimento degli scarti di lavorazione codici EER 19.05.01 19.12.12 e 19.05.03 prodotti dalla rete regionale di trattamento dei rifiuti urbani;
 - con l'O.P.G.R. n. 54/2020, in sostituzione delle Comunità d'Ambito e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha attivato le procedure per l'individuazione di impianti extra-regionali per il trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dalla rete impiantistica regionale di trattamento dei rifiuti urbani, consentendo in tal modo di fare fronte alla stagione estiva dell'anno 2020;

Considerato altresì che

Il Presidente della Regione Calabria, per garantire la continuità del servizio pubblico essenziale della gestione dei rifiuti urbani nel territorio regionale, ha attivato l'accordo interregionale con la Regione Puglia ai sensi dell'art. 182 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il conferimento di parte del rifiuto urbano codice EER 20.03.01 prodotto dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dalla Comunità d'Ambito di Cosenza;

Considerato che

- con nota prot. SIAR n. 282803 del 07/09/2020 la Regione Calabria ha sollecitato i Comuni, le Comunità d'Ambito e la Città Metropolitana di Reggio Calabria affinché, nell'esercizio delle proprie funzioni e con l'assunzione delle relative responsabilità, garantissero la continuità del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti urbani, anche attraverso l'individuazione di siti extra-regionali;
- con nota prot. SIAR n. 374298 del 16/11/2020 la Regione Calabria ha invitato la Comunità d'Ambito di Cosenza a intraprendere con urgenza tutte le azioni per rimuovere lo stallo amministrativo e della governance e procedere alle scelte organizzative e gestionali che assicurassero la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, a partire dall'individuazione dei siti ove ubicare le discariche di servizio;
- con nota prot. SIAR n. 377354 del 18/11/2020 la Regione Calabria ha di nuovo rappresentato alle Comunità d'Ambito di Cosenza e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la situazione di criticità;

Rilevato che

- Con la nota prot. SIAR n. 220302 del 14/05/2021, in attuazione dell'Ordinanza Contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 24/2021, è stata trasmessa alle Comunità d'Ambito e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la ripartizione dei volumi di abbando delle uniche discariche pubbliche che la Regione Calabria ha attivato in urgenza e in sostituzione delle Comunità d'Ambito, stabilendo che "*... () ... gli enti di governo degli ATO Rifiuti in indirizzo, sulla base della disposizione di cui al punto 5 dell'O.P.G.R. 24/2021, dovranno quindi procedere alla individuazione e verifica del fabbisogno residuo di smaltimento ...() ... a fronte del quale procedere all'individuazione di siti di conferimento extra-regionali*";

Preso atto che

- l'O.P.G.R. n. 24 del 12 aprile 2021 ha disposto, tra l'altro, al Consorzio Valle Crati la prosecuzione senza soluzione di continuità, dei conferimenti presso la discarica pubblica di San

Giovanni in Fiore (CS) in loc. Vetrano, nelle more dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione unica regionale, intervenuto poi con il Decreto del Dirigente Generale n. 7213 del 13/07/2021;

- l'O.P.G.R. n. 41 dell'11 giugno 2021 ha disposto all'ATO Cosenza la prosecuzione senza soluzione di continuità dei conferimenti presso la discarica di Cassano allo Ionio (CS) e l'esecuzione delle lavorazioni allo scopo necessarie, nonché quelle in adempimento alle prescrizioni imposte dall'ARPACal nel parere acquisito al prot. 266664 del 11/06/2021 cui ottemperare preliminarmente all'utilizzo della I buca della discarica;

Considerato che

- per la discarica di Cassano allo Ionio (CS), l'ATO Cosenza non ha ancora provveduto alla esecuzione delle lavorazioni necessarie per assicurare la continuità dei conferimenti, tra cui la realizzazione dei tre piezometri prescritti dall'ARPACal; per effetto, nella data del 12 luglio 2021 si sono interrotti i conferimenti nella discarica;
- il Consorzio Valle Crati, incaricato dall'ATO Cosenza della gestione della discarica di San Giovanni in Fiore (CS), non ha ancora avviato le lavorazioni necessarie per assicurare la continuità dei conferimenti nella discarica; per effetto, il Direttore Tecnico ha comunicato per le vie brevi l'interruzione dei conferimenti nella data del 17 luglio 2021;

Preso atto che

- il Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria:
 - con nota prot. Regcal n. 315259 del 13/07/2021, ha chiesto alla Comunità d'Ambito di Cosenza e al soggetto gestore Consorzio Valle Crati lo stato dell'arte dei lavori nella discarica di San Giovanni in Fiore per avere garanzia della continuità dei conferimenti per come disposto nell'O.P.G.R. n. 24/2021;
 - con nota prot. Regcal n. 315286 del 13/07/2021 ha chiesto alla Comunità d'Ambito di Cosenza lo stato dell'arte dei lavori nella discarica di Cassano allo Ionio per avere garanzia della continuità dei conferimenti per come disposto nell'O.P.G.R. n. 41/2021;

Considerato altresì che

- nella citata disposizione del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria prot. SIAR n. 220302 del 14/05/2021, emanata in attuazione dell'Ordinanza Contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 24/2021, si prevedeva l'entrata in esercizio della discarica pubblica di Melicuccà (RC) al 1 giugno 2021, per la quale i lavori del I lotto erano stati disposti dall'O.P.G.R. n.45/2020 che disponeva il contestuale avanzamento della procedura di bonifica della discarica comunale dismessa cui al titolo V del d.lgs. 152/20060 e s.m.i;
- la Città Metropolitana di Reggio Calabria non ha ancora ultimato i lavori disposti sulla discarica pubblica di Melicuccà (RC);
- in relazione alla procedura di bonifica del sito di Melicuccà, il TAR, sulla base del ricorso proposto dal Comune di Palmi, con Sentenza n. 194/2021 del 13/05/2021, sospendeva l'efficacia della determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 509 del 16/02/2021 di approvazione degli esiti della conferenza dei servizi del 18/12/2020, del verbale della stessa conferenza dei servizi e dello specifico punto dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 24/2021 che disponeva alla Città Metropolitana di indire la gara per la progettazione della bonifica del sito;
- la Regione Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, su sollecitazione delle comunità locali, hanno disposto indagini di approfondimento sul sito di Melicuccà per assicurare la protezione e salvaguardia del sistema idrico che alimenta la sorgente "Vina" in particolare:
 - ha affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche un'attività di indagine ambientale per verificare il rapporto idrogeologico tra il sito di Melicuccà e la sorgente "Vina"; lo studio ha restituito una probabile interferenza indiretta, senza fornire alcun elemento conclusivo;
 - con nota prot. Regcal n. 308102 del 07/07/2021 il Dipartimento Tutela dell'Ambiente ha chiesto all'ARPACal di procedere con urgenza alla delimitazione delle aree di salvaguardia del sistema idrico della sorgente "Vina", secondo la disciplina di cui all'art. 94 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - con la deliberazione n. 234 del 13/07/2021 l'ARPACal ha approvato il progetto per il rafforzamento della rete per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in conformità alla Direttiva WFD2000/60 CE, con cui il Dipartimento Tutela dell'Ambiente, tramite l'organo tecnico, provvederà, tra l'altro, al monitoraggio del sistema idrico della sorgente "Vina" attraverso

il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e al successivo inserimento del gruppo sorgentizio nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria;

Dato atto che

- sulla scorta dei ritardi della Città Metropolitana di Reggio Calabria e della Comunità d'Ambito di Cosenza nel reperire spazi di smaltimento in siti extra-regionali, il Dipartimento Tutela dell'Ambiente, ha condotto una indagine di mercato e, con nota pec del 07/07/2021, ha comunicato la disponibilità per complessive 10.000 tonnellate da conferire in siti fuori regione nei mesi di luglio, agosto e settembre;

Valutato che

- i conferimenti in siti extra-regionali che la Regione ha reperito in sostituzione degli enti inadempienti, possono sopperire solo in parte, peraltro a prezzi esorbitanti, alla mancata entrata in esercizio della discarica di Melicuccà e alla interruzione del servizio pubblico di smaltimento nella discarica di Cassano allo Ionio e nella discarica di San Giovanni in Fiore, causata dai ritardi dei soggetti competenti;
- la discarica di Lamezia Terme in loc. Stretto, unica discarica pubblica regionale che rimane in esercizio in virtù dell'O.P.G.R. n. 24/2021, accoglie gli scarti di lavorazione prodotti dall'ATO di Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona e, in parte, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e, pertanto, è tecnicamente impossibile aumentare i quantitativi giornalieri in ingresso;

Ritenuto che

- l'interruzione dei conferimenti nelle discariche pubbliche di San Giovanni in Fiore e di Cassano, nonché la situazione di saturazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani nell'ATO Cosenza e nell'ATO di Reggio Calabria, con gli spazi per lo stoccaggio oramai esauriti, determinerà l'interruzione del servizio pubblico e gli impianti di trattamento non potranno più accogliere i rifiuti raccolti nei Comuni, tantomeno fare fronte all'aumento di produzione della stagione estiva, con i maggiori picchi da metà luglio sino alla fine del mese di agosto;
- la situazione di criticità, particolarmente grave nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e nell'ATO Cosenza, investe tutto il territorio regionale, tant'è che la Comunità d'Ambito di Catanzaro, nei cui impianti vengono trattati anche i rifiuti prodotti dall'ATO di Vibo Valentia, con mail del 06/07/2021 ha chiesto al Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria l'incremento urgente dei conferimenti nella discarica di Lamezia Terme;

Considerato che

- in tutto il territorio regionale e, in particolar modo nella presente stagione estiva, nei comuni costieri e nelle località turistiche calabresi la corretta gestione dei rifiuti urbani è condizione indispensabile per assicurare il decoro urbano, la tutela della salute dei cittadini e degli utenti delle strutture ricettive turistico-alberghiere, nonché per garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale e periurbano dall'abbandono incontrollato dei rifiuti e dallo loro dispersione nell'ambiente che deturpa il paesaggio, altera la percezione dei luoghi, con un potenziale inquinamento dell'ambiente e rischio per la salute umana;
- in mancanza della destinazione finale per lo smaltimento degli scarti di lavorazione, con la capacità di stoccaggio degli impianti già saturata anche a causa del fermo della 2° linea dell'inceneritore di Gioia Tauro che si è protratto sino alla fine di giugno 2021, si determinerà il blocco dell'accettazioni dei rifiuti negli impianti di trattamento e, a cascata, il blocco delle raccolte sui territori comunali;

Rilevato che

- nel territorio regionale è autorizzata e attualmente in esercizio la discarica "per rifiuti pericolosi e non", in loc. Colombra nel Comune di Crotona;
- il gestore della discarica opera sul mercato nazionale e comunitario, mettendo a disposizione a prezzi di mercato, gli spazi autorizzati con il Decreto del Dirigente Generale. n. 17770 del 13/11/2008 e s.m.i. per una volumetria complessiva pari a 1.530.000 mc;

Considerato che

- con nota prot. 85/2020, assunta al prot. SIAR n. 157692 del 11.05.2020, il soggetto gestore della discarica per rifiuti pericolosi e non in loc. Columbra nel Comune di Crotona, ha presentato nei termini – sei mesi antecedenti la scadenza naturale della concessione – l'istanza di rinnovo dell'AIA per la discarica "per rifiuti pericolosi e non";
- la Struttura Tecnica di Valutazione della Regione Calabria nella seduta del 27/01/2021 ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui al D.D.G. n. 17770/2008 e s.m.i.;

- la conferenza dei servizi decisoria espletata nella data del 6 luglio 2021 si è determinata positivamente per l'emissione del provvedimento di rinnovo dell'AIA di cui al D.D.G. n. 17770/2008 e s.m.i.;
- per come stabilito dalla normativa vigente il gestore della discarica "per rifiuti pericolosi e non" in loc. Colombra nel Comune di Crotona, nelle more dell'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'AIA, continua ad esercire secondo le condizioni stabilite nel D.D.G. n. 17770/2008 e s.m.i.;
- alla data dell'espressione del parere della Struttura Tecnica di Valutazione della Regione Calabria – 27 gennaio 2021 – risulta che della capacità autorizzata della discarica "per rifiuti pericolosi e non" in loc. Colombra nel Comune di Crotona, pari a 1.530.000 mc, residua un volume di 757.718 mc, essendo ancora in coltivazione il secondo lotto di volumetria pari a 685.000 mc e rimanendo da coltivare interamente il terzo lotto pari a 375.000 mc;
- l'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.D.G. n. 17770/2008 e s.m.i. contiene l'elenco dei codici EER dei rifiuti pericolosi e non pericolosi che possono essere conferiti in discarica tra cui sono ricompresi i rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati asserviti al servizio;

Considerato altresì che

- l'unica discarica autorizzata e in esercizio nel territorio regionale, ulteriore rispetto alla discarica pubblica di Lamezia Terme, è la discarica "per rifiuti pericolosi e non" sita in loc. Colombra del Comune di Crotona, tecnicamente idonea ad accogliere i rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani e con una capacità residua d'abbanco tale da consentirne il conferimento di quota parte;

Posto che

- la tutela della salute pubblica attraverso la corretta gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale risponde ad un superiore interesse pubblico e, a tal fine, quale misura contingibile, urgente e provvisoria occorre ricorrere all'utilizzo della discarica "per rifiuti pericolosi e non" in loc. Colombra nel Comune di Crotona, autorizzata con DDG n. 17770/2008 e s.m.i., per il conferimento di parte dei rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01, di origine urbana in quanto prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti nei comuni della Calabria;
- che il ricorso alla discarica sopra individuata, oltre a sopperire alla criticità di carattere contingibile e urgente provocata dai ritardi e dalle inadempienze dei soggetti competenti, consente ai Comuni di conseguire un notevole risparmio dei costi di smaltimento, anche per la notevole riduzione dei costi di trasporto, oltre al conseguimento di un abbattimento dei costi ambientali in termini di riduzione delle emissioni di CO₂;

Precisato che, per come già sopra evidenziato

- la volumetria della discarica privata "per rifiuti pericolosi e non" in loc. Colombra nel Comune di Crotona oggetto della presente ordinanza è riferita a volumi residui derivanti da autorizzazione già concessa nel passato (DDG n. 17770/2008 e s.m.i) e pertanto non costituisce sovraelevazione, ampliamento ovvero nuova autorizzazione; tale volumetria sarà quindi occupata da rifiuti di origine urbana non pericolosi, a differenza di quelli "speciali pericolosi" che la discarica accoglie regolarmente, prodotti da attività produttive di varia natura;

Dato atto che

- Il Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria con nota prot. SIAR n. 314538 del 12/07/2021, sulla scorta della disponibilità data dal Comune di San Giovanni in Fiore ad ampliare la discarica comunale e della valutazione di idoneità del sito, ha chiesto all'ATO Cosenza di procedere con urgenza ad adottare tutti gli atti necessari per realizzare l'ampliamento della discarica finalizzato alla chiusura definitiva;
- La Comunità d'Ambito di Vibo Valentia con nota prot. n. 18591 del 21 aprile 2021 ha trasmesso il verbale dell'Assemblea dei Sindaci di approvazione della proposta di realizzazione di una discarica di servizio, di un impianto di compostaggio e di un vetrificatore nel Comune di Dinami (VV); la Regione Calabria, nell'interlocuzione con la Comunità d'Ambito di Vibo Valentia e con il Comune di Dinami, su specifica richiesta, ha assunto l'onere di finanziare gli impianti e di realizzare direttamente la discarica di servizio e il centro di compostaggio;
- La Regione Calabria e la Città Metropolitana, ciascuna per la propria competenza, intendono proseguire nella bonifica del sito in loc. La Zingara nel Comune di Melicuccà, rimuovendo la causa dell'inquinamento accertato causato dalla discarica comunale dismessa e eliminando la

minaccia del danno per il sistema idrico Vina, utilizzando la I vasca della costruenda discarica, in sicurezza per la salute umana e l'ambiente, con tutte le garanzie di tutela e protezione per il sistema idrico Vina;

Rilevato che

- il servizio pubblico essenziale della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani nel territorio regionale non può essere in alcun modo interrotto, sia per i caratteri di universalità e di non escludibilità, ma soprattutto nell'attuale contingenza della pandemia in corso da COVID-19 che impone ulteriori misure di prevenzione e precauzione per la tutela della salute umana;
- la diffusività del coronavirus e il rischio di contagio saranno aggravate dalle criticità igienico-sanitaria e ambientale derivanti dal blocco delle raccolte dei rifiuti in tutti i Comuni calabresi, con il rischio di depositi incontrollati di rifiuti in tutte le aree urbane e periurbane del territorio regionale, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali;

Evidenziata

- la proporzionalità del provvedimento essendo la presente ordinanza resasi necessaria per fronteggiare situazioni a tutela di un bene costituzionalmente garantito ed espressamente tutelato all'art.32 della Carta Costituzionale;
- l'urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute pubblica;
- l'universalità del servizio pubblico essenziale relativo alla gestione dei rifiuti urbani che non può essere in alcun modo interrotto, quale servizio primario ed essenziale;

Ritenuto che le situazioni e motivazioni esposte, di eccezionalità ed urgenza, ed in presenza altresì dell'emergenza COVID 19, necessitano la tutela della sanità pubblica per cui, in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi occorre ricorrere all'emanazione di una Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visti

- l'articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di igiene e sanità pubblica,

1. **alla società Sovreco S.p.A.** di accettare nella discarica "per rifiuti pericolosi e non", sita in loc. Colombara nel Comune di Crotone, autorizzata all'esercizio con il Decreto del Dirigente Generale della Regione Calabria n. 17770 del 13/11/2008 e s.m.i., i rifiuti non pericolosi codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 prodotti dagli impianti di trattamento regionali pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, sino ad un quantitativo massimo di 600 t/giorno, con durata fissata al 30 settembre 2021; alla società Sovreco S.p.A. è riconosciuta la tariffa massima di conferimento pari a 180 Euro per tonnellata di rifiuto, oltre ecotassa, stabilita sulla base di prezzi di mercato praticati per l'operazione di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi;
2. **al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela dell'Ambiente**, entro 1 giorno dall'emanazione della presente ordinanza, di ripartire tra gli ATO Rifiuti del territorio regionale i quantitativi derivanti dalla presente ordinanza e di regolare i conferimenti giornalieri dei rifiuti non pericolosi - codici EER 19.12.12, 19.05.03 e 19.05.01 - prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti urbani pubblici e privati al servizio del circuito pubblico, con la predisposizione di un calendario da inviare al gestore della discarica e agli enti di governo di ciascun ATO Rifiuti;
3. **Alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone e alla Città Metropolitana** di provvedere:
 - al massimo entro 1 giorno successivo al ricevimento della ripartizione di cui al punto precedente, alle procedure di omologa per l'ammissibilità in discarica di "rifiuto non pericoloso" per come disciplinato dalla normativa vigente;

- alla stipula dei contratti di servizio derivanti dalla presente ordinanza, anche tramite i soggetti gestori/produttori degli impianti di trattamento;
4. Al gestore **società Sovreco S.p.A** di trasmette al Settore Rifiuti del Dipartimento Tutela dell'Ambiente della Regione Calabria, con cadenza giornaliera, i quantitativi dei rifiuti in ingresso alla discarica con la suddivisione per codice EER e per produttore/conferitore;

DISPONE

- La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, ai Prefetti, alle Comunità d'Ambito di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Crotona, alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, al Dipartimento Tutela dell'Ambiente, al gestore Sovreco S.p.A., al Comune di Crotona e a tutti i soggetti gestori degli impianti pubblici e privati asserviti al circuito pubblico;
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni;
- la presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
Dott. Antonino Spirlì